



PROVINCIA DI BRINDISI



**NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Prima di addentrarsi in una sia pur sintetica illustrazione dei principali elementi caratterizzanti il bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024, pare opportuno spendere alcune considerazioni di carattere generale, che, si spera, possano essere di ausilio nella comprensione del percorso che ha condotto alla proposizione dello schema di bilancio in argomento.

Il triennio oggetto di programmazione coincide, in effetti, con un periodo che continua a risentire dagli effetti recessivi derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, la quale ha determinato, a livello globale, una profonda crisi sociale ed economica, con rilevanti ripercussioni sullo scenario interno ed internazionale ed evidenti conseguenze anche sui bilanci delle autonomie locali.

Il perdurare degli effetti della pandemia, acuiti, peraltro, dai tragici accadimenti che, nelle ultime settimane, vanno caratterizzando lo scenario politico-istituzionale della dorsale orientale dell'Europa, continuano, in effetti, ad alimentare condizioni di incertezza sulle dinamiche dell'economia nazionale ed internazionale, con inevitabili ripercussioni sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali alle prese con una complessa attività di programmazione riguardante il prossimo triennio 2022-2024.

La drastica contrazione di gettito fatta registrare dalle entrate nel corso del biennio 2020-2021, soprattutto nei periodi di restrizione delle attività economiche e sociali, ha indotto il governo ad intervenire, a più riprese, attraverso l'istituzione prima (d.l. Ri,lancio n. 34/2020), l'impinguamento in un secondo momento (d.l. agosto-rilancio bis n. 104/2020), nonché lo stanziamento di ulteriori risorse (art. 1, comma 822, legge 178/2020 ed art. 23 del D.L. 41/2021) di un apposito Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (c.d. "fondone"), commisurato alla perdita di entrate locali connessa all'emergenza epidemiologica. Complessivamente, nel biennio2020-2021, alla Provincia di Brindisi sono state assegnate, fra acconti e conguagli, risorse pari a poco più di 5,8 mln di euro.

L'impiego delle suddette risorse è stato, a partire dall'esercizio 2020, vincolativamente finalizzato a garantire un livello di entrate correnti allineato con quelle registrate nell'anno 2019, attraverso un meccanismo volto a compensare le diminuzioni di entrate proprie registrate a seguito dell'andamento recessivo dell'economia, tenuto conto delle maggiori spese sostenute dagli Enti in conseguenza dell'emergenza ed al netto delle minori spese e delle ulteriori risorse assegnate dallo Stato a ristoro delle minori entrate.

L'utilizzo delle somme via via assegnate (2,9 mln di euro nel 2020 già certificate e circa 1,7 mln di euro nel 2021, in corso di definizione/certificazione) ha indubbiamente consentito alla Provincia di fronteggiare i pesanti effetti determinati dalla pandemia, contribuendo in maniera sostanziale a salvaguardare la tenuta degli equilibri di bilancio.

Di recente, peraltro, il Governo nell'attivare ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (D.L. 4/2022), ha, fra l'altro, previsto (art. 13) l'estensione temporale anche all'esercizio 2022, dell'impiego delle eventuali risorse rimaste inutilizzate sul c.d. "fondone", per le medesime finalità già definite negli esercizi precedenti.

La previsione di tali misure, tuttavia, se per un verso ha avuto, e continua ad avere, l'indiscusso merito di garantire il comparto avverso i pesanti effetti della pandemia, peraltro, ancora in atto, dall'altro, non deve far dimenticare il permanere delle situazioni di rilevante squilibrio della parte corrente delle Province delle Regioni a statuto ordinario, determinate dall'insufficienza di risorse a carattere continuativo preordinate a garantire il normale espletamento delle funzioni fondamentali normativamente assegnate.

Le rilevanti difficoltà, in più occasioni poste in evidenza dall'UPI, con le quali la stragrande maggioranza delle Province addivengono all'approvazione dei bilanci di previsione, raccontano, forse meglio di qualsiasi altra circostanza, il chiaro quadro di criticità di ormai lunga durata, sia dal punto di vista istituzionale che finanziario, rispetto al quale è necessario che tanto il Governo quanto il Parlamento, al di là delle situazioni emergenziali in atto, pongano rimedio con interventi urgenti e strutturali.

In effetti, nell'intenzione del legislatore, tale oggettiva situazione di disallineamento strutturale fra risorse e fabbisogni, dovrebbe trovare elementi di attenuazione nelle misure introdotte dall' art. 1, commi 561 e 562 della legge di bilancio 2022, (L. 234/2021), le quali prevedono un nuovo meccanismo di riparto dei fondi finalizzati a sostenere la spesa corrente delle Province incentrato sulla comparazione fra i fabbisogni standard e le capacità fiscali dei singoli Enti. L'effettivo riparto di tali fondi è demandato all'emanazione di apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, che, all'epoca della stesura del presente documento non è ancora intervenuta.

In attesa di tale riparto e al di là delle ripercussioni dell'emergenza sanitaria ancora in atto, la programmazione delle spese di funzionamento, alla cui quantificazione si è, in ogni caso, provveduto tenendo conto della loro obbligatorietà e priorità, continua, come detto, ad essere

pesantemente influenzata dalla precaria situazione finanziaria delle province, caratterizzata da una cronica incongruenza fra le funzioni fondamentali da esercitare e la sproporzionata sottrazione di risorse perpetrata per legge.

Pare opportuno, a tal riguardo, precisare che, sebbene l'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019, abbia abrogato, a far data dall'esercizio 2020, alcune limitazioni sulle spese per l'acquisto di beni e servizi, quali:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012);

l'Ente continua sistematicamente a mantenere sotto controllo tali tipologie di spesa, anche al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio, non solo nel breve, ma pure nel medio-lungo termine;

Una citazione specifica meritano, in questa sede, dinamiche e consistenza delle risorse destinate alle spese di investimento ricomprese nelle previsioni di bilancio con riferimento al triennio oggetto di programmazione. Va, difatti, posto in evidenza come, il Governo abbia, nell'ambito delle misure anticongiunturali sviluppate negli ultimi mesi, ritenuto necessario introdurre strumenti finalizzati ad incentivare gli investimenti con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai servizi pubblici, attraverso un forte impulso alla ripresa delle opere da parte degli Enti locali, da attuare con un grande piano di manutenzione, modernizzazione ed efficientamento delle strade provinciali e delle scuole secondarie superiori (vedasi, da ultimo, il D.L. 104/2020 le cui risorse sono state ripartite con il recentissimo DM 20220310). Tali risorse che, per il solo

2022, ammontano, a circa 14,5 mln di euro, rappresentano l'asse portante del Programma triennale delle opere pubbliche predisposto dai Servizi tecnici della Provincia di Brindisi, la cui articolazione temporale è stata, come di consueto, definita partendo dalle indicazioni fornite dai vertici dell'amministrazione, considerate le esigenze del territorio e della collettività di riferimento, nonché l'effettiva "cantierabilità" delle singole opere entro i termini programmaticamente previsti.

INTRODUZIONE METODOLOGICA

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs118/2001 e dell' art.11 comma 5 del D.Lgs 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto “armonizzato” avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte ed, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

A) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni annuali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2022-2024, rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Le previsioni di Bilancio sono state effettuate tenendo conto delle normative vigenti al momento dell'elaborazione dei dati ed, in particolare, delle novità introdotte dalla legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), nonché di tutte le disposizioni emanate dal Governo al fine di fronteggiare gli effetti indotti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 tutt'ora in atto.

Come disposto dal D.Lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato; nonché le previsioni di competenza dei due esercizi successivi.

Prima di analizzare i dati contabili del Bilancio di Previsione 2022-2024, si ritiene opportuno precisare che è stata condotta, sulla base delle esperienze gestionali maturate nel corso degli esercizi pregressi, un'ulteriore attività di ricodifica di alcune voci del bilancio, tenuto anche conto delle novità apportate al previgente piano integrato dei conti (aggiornato al DM 25/11/2021), e dei nuovi schemi di bilancio, già in vigore a decorrere dal 01/01/2016, al fine di meglio rispondere alle disposizioni normative vigenti in materia contabile.

Le **entrate** sono distinte in titoli, tipologie e categorie e capitoli; la parte **spesa** del bilancio è articolata in missioni e programmi, la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli enti. All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, Macroaggregati e Capitoli.

Facendo specifico riferimento agli stanziamenti riguardanti il **fondo crediti di dubbia esigibilità**, va precisato che la relativa quantificazione è stata condotta in ossequio dei criteri enunciati dal D.Lgs 118/2011, assumendo come base di calcolo i seguenti riferimenti di bilancio:

- TITOLO 3 - Entrate extratributarie:
 - Tipologia 3.01: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni;
 - Tipologia 3.02: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti;
 - Tipologia 3.05: Rimborsi e altre entrate correnti.

In continuità con quanto effettuato sin dal 2015, il criterio prevalentemente utilizzato per definire l'entità dei singoli accantonamenti è quello della Media Aritmetica dei Singoli Rapporti, alla cui risultante è stato applicato il coefficiente normativamente previsto per il triennio 2022-2024, con un dimensionamento del fondo in argomento nella misura pari al 100% per ciascuna delle tre annualità oggetto di programmazione, rispetto al valore teorico complessivo.

Nell'ambito degli accantonamenti a fondi una particolare menzione merito il "Fondo svalutazione crediti", la cui previsione risulta, pari, per ciascuna delle annualità ricomprese nel triennio di programmazione 2022-2024, pari ad Euro 1.145.774,14. La previsione di tale accantonamento, normativamente escluso dal calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), è finalizzata a controbilanciare, per la quota di incerta esigibilità, il valore corrispondente al credito TEFA di competenza degli anni 2022, 2023 e 2024, iscritto in previsione sul titolo I di entrata, ma non ancora integralmente certificato da parte dei Comuni.

Il gettito riferito a tale posta contabile sarà oggetto, nel prosieguo della gestione, di una attenta e sistematica attività di monitoraggio, al fine di definirne la relativa consistenza finale, tenuto, peraltro, conto delle peculiari condizioni di contesto, nonché delle rilevanti novità normative introdotte dall'articolo 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, e, da ultimo, dal D.M. MEF 21 ottobre 2020.

B) ARTICOLAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021

Rammentando che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, con Decreto Presidenziale n. 23 del 28 febbraio 2022, si è provveduto all'approvazione del risultato di amministrazione presunto 2021, elaborato sulla base dei dati di pre-consuntivo alla data del 18/02/2022 inerenti alle complessive entrate e uscite dell'Ente, nonché alla conseguente determinazione del dettaglio delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, le cui risultanze, analiticamente dettagliate nei relativi prospetti allegati allo schema di bilancio (a.1, a.2, a.3), vengono sinteticamente riepilogate nella tabella che segue:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - preconsuntivo 2021	(a)	45.380.953,82
Composizione del risultato di amministrazione		
(b) - Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	b.1	9.762.797,73
Fondo anticipazioni liquidità	b.2	0,00
Fondo perdite società partecipate	b.3	400.000,00
Fondo contenzioso	b.4	0,00
Altri accantonamenti	b.5	16.425.092,79
Totale parte accantonata	(b)	26.587.890,52
(c) - Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	c.1	1.154.919,25
Vincoli derivanti da trasferimenti	c.2	8.338.030,03
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	c.3	6.327.332,95
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	c.4	-
Altri vincoli	c.5	-
Totale parte vincolata	(c)	15.820.282,23
Totale parte destinata agli investimenti	(d)	564.317,65
Totale parte disponibile (e) = (a) - (b) - (c) - (d)		2.408.463,42

L'approvazione dei prospetti innanzi richiamati costituisce presupposto di legge per l'utilizzo delle quote vincolate/accantonate del risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2021, anche in un momento antecedente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011), afferma, difatti, a riguardo (paragrafo 9.7) che "l'utilizzo delle quote vincolate e/o accantonate del risultato di amministrazione presunto è consentito prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, solo in presenza dei presupposti ed osservando le modalità previste dall'articolo 42, comma 8, del D. Lgs. 118/2011, nonché dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare, previa approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

C) ILLUSTRAZIONE DEGLI UTILIZZI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AI FINI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Come già innanzi accennato, ai sensi del paragrafo 9.2 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria, l'avanzo di amministrazione può essere applicato soltanto al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione finanziario, per finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi nel caso delle spese di investimento.

Nel caso specifico, al bilancio di previsione dell'esercizio 2022 sono state applicate quote di avanzo presunto complessivamente pari ad euro 150.000,00, integralmente facenti capo alla parte dell'avanzo vincolato derivante da leggi e da principi contabili.

Di seguito si riporta il dettaglio della voce che alimenta la quota di avanzo presunto vincolato derivante da leggi e da principi contabili applicato al bilancio; tale quota fa capo ad assegnazioni statali a destinazione vincolata già incassate nel 2020 nell'ambito degli interventi posti in essere dal Governo per fronteggiare l'emergenza covid, le quali, per la parte non impegnata, sono, appunto, confluite, in ossequio a quanto normativamente stabilito, nell'apposita categoria dell'avanzo vincolato.

Cap. E	Avanzo vincolato derivante da leggi e dai principi contabili	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
195	Fondo compensativo a fronte emergenza covid-19 per esercizio funzioni fondamentali - art 106 dl 34/2020 ed art. 39 dl 104/2020 (FONDONE COVID 2020)	1.154.919,25	150.000,00

Tale impiego viene effettuato nel rispetto del meccanismo compensativo già a suo tempo previsto al riguardo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, commi 822 e ss.), per come, da ultimo, esteso anche all'esercizio 2022, dall'art. 13 del D.L. 4/2022 (c.d. "sostegni ter"). Tale meccanismo prevede che "le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate nel corso degli esercizi 2020 e 2021 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, potendo essere utilizzate tanto per ristorare l'eventuale perdita di gettito 2022 legata al

perdurare della pandemia, quanto per far fronte alle eventuali esigenze di spesa connesse al Covid-19 anche nel 2022. Nello specifico, tenuto conto della dinamica fatta registrare dalle entrate e dalle spese nel corso degli esercizi 2020 e 2021, in comparazione con i corrispondenti valori del 2019, sono state stimate, in questa sede e con riferimento all'esercizio 2022, maggiori spese correlate al perdurare dell'emergenza sanitaria tutt'ora in atto, per complessivi 150mila euro, articolate per come di seguito dettagliato:

Codice Voce	voce di spesa	importo
1.03.02.09	Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni - COVID-19	30.000,00
1.03.02.13	Spese per Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - COVID-19	80.000,00
1.03.01.02	Spesa per acquisto beni di consumo - COVID-19	40.000,00

Appare evidente come a tali poste contabili dovranno necessariamente risultare oggetto, nel prosieguo della gestione, di specifica attività di monitoraggio, al fine di definirne la relativa consistenza finale, tenuto, peraltro, conto delle peculiari condizioni di contesto, delle novità in corso di introduzione per ciò che concerne i criteri rendicontativi dei fondi in oggetto, nonché delle risultanze conseguenti all'approvazione del rendiconto 2021.

D) INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI;

Attesa la ferma volontà dell'Ente di non far gravare sugli esercizi futuri i costi delle scelte assunte dalla vigente amministrazione, ed in continuità con le politiche di assoluto rigore nella gestione delle sempre più esigue risorse disponibili perseguite negli ultimi anni, neanche per il triennio 2022-2024 sono stati programmati interventi di investimento finanziati attraverso il ricorso all'indebitamento.

Nonostante il quadro di assoluta incertezza che caratterizza l'intero comparto delle Province, caratterizzato, oltreché da insostenibili ritardi nel percorso di riassetto istituzionale e di redistribuzione delle funzioni, anche da un drenaggio di risorse dalle Province allo Stato centrale esorbitante rispetto alle effettive necessità correlate all'espletamento anche delle sole funzioni fondamentali, l'Amministrazione ha messo in campo tutte le energie disponibili, perseguendo una politica tesa ad intercettare tutte le risorse rese disponibili dal legislatore nell'ambito delle misure di sostegno degli investimenti. In questo contesto, grande rilevanza assumono le risorse messe in campo dal Governo nell'ambito del Next Generation EU finalizzate al rilancio economico dedicato agli stati membri. In prospettiva, gli interventi programmati avvalendosi di tali risorse (nello specifico fondi PNRR), riguardano tanto opere infrastrutturali concernenti l'edilizia scolastica (circa 2,5 mln di euro), quanto investimenti (circa 45,0 mln di euro) per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione in ottica green del complesso immobiliare "Cittadella della Ricerca" (fondi PNC) .

Il prospetto che segue espone, sinteticamente, l'entità degli investimenti previsti per il triennio 2022-2024, articolati per area di intervento:

INTERVENTI AREA 3 - VIABILITA' - ELENCO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024			
COSTI DEL PROGRAMMA			
Primo Anno	secondo anno	Terzo Anno	Totale
6.161.794,65	20.291.147,45	3.550.751,30	30.003.693,40

INTERVENTI AREA 5 - EDILIZIA - ELENCO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024			
COSTI DEL PROGRAMMA			
Primo Anno	secondo anno	Terzo Anno	Totale
8.346.400,00	56.172.902,06	3.100.000,00	67.619.302,06

RIEPILOGO INTERVENTI ELENCO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024			
COSTI DEL PROGRAMMA			
Primo Anno	secondo anno	Terzo Anno	Totale
14.508.194,65	76.464.049,51	6.650.751,30	97.622.995,46

Quanto innanzi nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2021, a seguito della quale sarà possibile verificare l'effettiva utilizzabilità di risorse aggiuntive in grado di conferire un ulteriore impulso alle spese di investimento.

E) STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel bilancio di previsione 2022-2024 sono presenti investimenti finanziati, alla data dell'1.1.2022, con il Fondo Pluriennale Vincolato attivato negli anni precedenti, la cui copertura è costituita da entrate già accertate. Di seguito, viene rappresentata la composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022:

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione negli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
				2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.568.232,27	1.568.232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.568.232,27	1.568.232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio								
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	17.269.836,88	15.539.836,88	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
04 Istruzione universitaria	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	17.869.836,88	16.139.836,88	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità								
05 Viabilità e infrastrutture stradali	7.753.041,37	7.753.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	7.753.041,37	7.753.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	27.191.110,52	25.461.110,52	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00

Nell'ambito del Fondo Pluriennale Vincolato previsto per l'esercizio 2022-2024, non risultano fattispecie in relazione alle quali non sia stato possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

F) VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Come già accennato in altra sezione della presente nota illustrativa, la materia del concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica è stata profondamente innovata dalla legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), la quale ha sostanzialmente cancellato il riferimento al pareggio di bilancio introdotto con la legge 243/2012 per come successivamente modificato e integrato. Sull'originario impianto normativo regolante la specifica materia era già intervenuta, a più riprese (vedansi le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018), la Corte Costituzionale, decretando l'incostituzionalità della norma nella misura in cui vincolava gli Enti nell'utilizzo degli avanzi, benché accertati nelle forme di legge.

A tale situazione ha posto definitivamente rimedio la citata legge di bilancio 2019, sancendo (art. 1, commi 820 e ss.), che “a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Sulla base di quanto innanzi, il successivo comma 821 della medesima legge chiarisce che: “gli enti di cui al comma 819 (province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni) si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali è, dunque, garantito dal rispetto degli equilibri di bilancio regolati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, desumibili, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del succitato decreto.

G) ELENCO DELLE GARANZIE, PRINCIPALI O SUSSIDIARIE, PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

All'epoca della redazione della presente nota integrativa, non risultano fattispecie riconducibili a garanzie, principali o sussidiarie, prestate dall'ente a favore di enti e/o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

H) ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA;

Nell'ambito delle disponibilità stanziato nell'approvando bilancio, non sussistono oneri nè impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

I) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Premesso che, per **organismi strumentali** delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, comprese le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per **enti strumentali** delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali si intendono gli enti di cui all'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che per **società controllate** delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali si intendono gli enti di cui all'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed, infine, che per **società partecipate** delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali si intendono gli enti di cui all'articolo 11- *quinquies* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si riporta, di seguito, l'elenco degli Enti ed organismi strumentali facenti capo alla provincia di Brindisi:

DENOMINAZIONE	Forma giuridica	Quota partecipazione Provincia di Brindisi	inserimento nel GAP	INDICAZIONI PROGRAMMATICHE
Consorzio di gestione provvisoria del parco naturale regionale "Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo"	ente di diritto pubblico	33,33%	si	Trattasi di consorzio obbligatorio
Consorzio ASI	Ente Pubblico Economico	37,04%	si	Trattasi di consorzio obbligatorio per legge: la Provincia ha ridotto, a far data dal 2016, l'apporto economico annuale
ITS Fondazione	ente strumentale		no	da mantenere

L) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE;

Si riporta, di seguito, l'elenco delle società partecipate, controllate e delle altre partecipazioni facenti capo alla Provincia di Brindisi:

DENOMINAZIONE	Forma giuridica	Quota partecipazione Provincia di Brindisi	inserimento nel GAP	INDICAZIONI PROGRAMMATICHE
G.A.L. Alto Salento	srl	0,08%	no	In corso di dismissione
CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI - C.I.A.S.U.	Società consortile	33%	si	da mantenere
Cittadella della Ricerca	S.C.p.A.	66%	no	in fallimento
Pastis-Cnrsm	S.C.p.A.	0,24%	no	in liquidazione
Santa Teresa	S.p.A	100%	si	da mantenere
Società Trasporti Pubblici Brindisi	S.p.A	66,66%	si	da mantenere
Aeroporti di Puglia	S.p.A	0,00234%	no	da mantenere
Terra di Brindisi	srl	100%	si	in liquidazione